

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Falsus procurator e processo civile

La ratifica degli atti compiuti dal "falsus procurator" non opera nel campo processuale, nè, fuori dal caso previsto dall'art. 125 c.p.c., in caso di procura alle liti, e, pertanto, non comporta la sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute.

NDR: in senso conforme si veda Cass. 19/7/2013, n. 17697.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.6.2017, n. 15397

...omissis...

Rilevato in fatto che:

Con sentenza pubblicata il 4/12/2015, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da *omissis* contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la nullità della procura rilasciata al difensore dal soggetto residente all'estero, oltre che per la mancata indicazione della residenza e del numero della pensione di reversibilità, oggetto del giudizio;

la Corte territoriale, dopo aver concesso alla parte ai sensi dell'art. 182 c.p.c. un termine per la regolarizzazione della sua costituzione, attraverso il deposito della procura rilasciata per il primo e secondo grado, ha rilevato che la procura speciale alle liti del 5/10/2015, con allegata apostille-certificazione notarile e traduzione giurata, risultava rilasciata dalla *ddd* dagli *dddddd*, e pertanto non valeva a sanare il vizio della

procura relativa al giudizio di primo grado, in cui si era costituito l'avvocato *dddd* non menzionato nella detta procura; ha quindi condiviso il ragionamento del primo giudice ed ha ritenuto inoperante la presunzione di rilascio in Italia della procura al difensore, e ciò non solo perchè era pacifico che il mandante risiedeva all'estero, ma anche perchè sussistevano ulteriori circostanze che, complessivamente valutate, inducevano la presunzione (contraria) del rilascio della procura all'estero; contro la sentenza la *ddd* ricorre per cassazione con due motivi; l'INPS resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 83, 182 e 156 c.p.c., artt. 1367 e 1399 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la procura prodotta in appello ai sensi dell'art. 182 c.p.c. era idonea a conferire ab initio il potere rappresentativo agli *dddd* e che ai sensi dell'art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c. "tale potere implicava un potere di ratifica in capo ai difensori di ogni atto processuale compiuto in nome e per conto del rappresentato;

la censura è manifestamente infondata perchè - a prescindere dal rilievo che, secondo questa Corte, la ratifica degli atti compiuti dal "falsus procurator" non opera nel campo processuale, nè, fuori dal caso previsto dall'art. 125 c.p.c., in caso di procura alle liti, e, pertanto, non comporta la sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute (Cass. 19/7/2013, n. 17697) - come è stato rilevato dal giudice del merito e come risulta dagli atti, nel giudizio di primo grado si è costituita per la ricorrente l'avvocata *dddd*, il cui nominativo tuttavia non compare nè nella procura speciale depositata nel giudizio di appello in data 5/10/2015, in cui sono nominati procuratori speciali gli avvocati *dddd* (oltre a *dddd*, nè in altri atti compiuti dai suoi procuratori ad negozia, sicchè manca un qualsivoglia elemento per ritenere che la ricorrente, o i suoi stessi procuratori ad negozia, abbiano inteso ratificare la condotta processuale compiuta *dddd*

il secondo motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt. 232 e 83 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c., contesta la statuizione della Corte che ha ritenuto di ammettere l'interrogatorio formale richiesto dall'Inps, nonostante la tardività della sua costituzione;

anche questo motivo è manifestamente infondato;

il principio già affermato da questa Corte, - secondo cui "da circostanza che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti, che la parte medesima abbia rilasciato in calce o a margine del ricorso, pur senza l'indicazione del luogo di conferimento, atteso che, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità" (Sezioni Unite 16/11/1998, n. 11549; Cass. 1/08/2001, n. 10485; Cass. 13/03/2007, n. 5840; Cass. 18/02/2014, n. 3823)-, deve essere temperato con l'altro principio, secondo il quale la procura al difensore costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, che deve essere oggetto della verifica giudiziale ufficiosa prevista dall'art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall'acquiescenza della controparte in merito alla sua validità (Cass. 27/06/2007, n. 14843; Cass. 05/09/2005, n. 17765);

è dunque consentito al giudice di merito che, compiuta la valutazione a lui demandata, ritenga che i dubbi in ordine alla validità della procura non siano risolvibili sulla base degli elementi in suo possesso, disponne i mezzi istruttori allo scopo necessari,

valendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., comma 2, ivi compreso l'interrogatorio formale (cfr. da ultimo, Cass., 10/06/2015, n. 12068; Cass. 20/7/2007, n. 14.843; Cass. 5/5/2014, n. 9574; Cass. 23/9/2013, n. 21753; Cass. 13/1/2011, n. 665);

la Corte territoriale si è attenuta a questi principi, ponendo a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica residenza della ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all'interrogatorio formale deferitole proprio sulla circostanza del rilascio all'estero della procura in contestazione: la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione (in tal senso, Cass. 30/06/2016, n. 13482);

in presenza di un orientamento pressochè pacifico di questa Corte sulle questioni poste con il presente ricorso e non rivestendo le stesse il carattere di questioni di massima di particolare importanza, non sussistono i presupposti per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite;

il ricorso deve pertanto essere rigettato;

poichè il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2005, dunque successivamente alla riforma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., disposta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo la parte ricorrente dichiarato di aver assolto in primo grado l'onere autocertificativo previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.;

sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

pqm

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.